



COMUNE DI CASALBORGONE
C.A.P. 10020 – C.F. 82500490014 – Tel. 011.9174302 – Fax 011.9185007

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

E.mail: casalborgone@postemailcertificata.it

Prot. 5728 del 26.10.2021

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 1/2021

INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI. SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.

IL SINDACO

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.” convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, che, all'art. 1, rubricato “Dichiarazione stato di emergenza nazionale”, stabilisce “1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.”

Considerato che:

- l'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 è causa di una grande crisi economica e sociale che ha investito tutti i cittadini, che in molti casi sono stati allontanati dalla propria attività lavorativa sia autonoma che dipendente;

- la crisi economica ha colpito indistintamente sia le categorie commerciali e produttive, che sono state costrette a chiudere le loro attività a seguito dei provvedimenti emergenziali, che le imprese, che hanno visto una considerevole riduzione del loro volume di affari a causa della ridotta circolazione delle persone;

- molti nuclei familiari, hanno dovuto far fronte a questo difficile periodo con scarse risorse finanziarie a seguito della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa;

Visti:

- l'articolo 53 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie”, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede quanto segue: “1. *Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:*

- a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;*

- b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018,*

pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui alla lettera a relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri

1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”

b) il D.M. 24 giugno 2021 con il quale il Ministro dell'Interno ha provveduto al “Riparto del fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato *all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.*” e che assegna al Comune di Casalborgone uno stanziamento di € 7.855,27;

c) l'ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione Civile/Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29/03/2020 ad oggetto “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili*” che prevede delle procedure semplificate di spesa;

Preso atto che:

– l'art. 53 del decreto legge n. 73/2021 (cd. Sostegni bis) prevede che i Comuni, per far fronte alle difficoltà causate dell'emergenza COVID-19, possano procedere all'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari, al pagamento di canoni di locazione e di utenze domestiche in favore di nuclei familiari più esposti all'emergenza, o che si trovino in stato di bisogno; – le risorse destinate al Comune di Casalborgone, di cui al citato articolo 53 del decreto legge del 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, giusto decreto interministeriale del Ministro dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.06.2021, ammontano a € 7.855,27;

Dato atto che questo Ente ha delegato al C.I.S.S. Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Chivasso la funzione di cui all'art. 14, comma 27, lettera g), del D.L. 78/10, convertito in legge 122/10 e s.m.i., inerente progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, comma 4, della Costituzione e che pertanto non dispone di un ufficio dei servizi sociali; Considerato che l'Ente si è confrontato con l'assistente sociale di riferimento per valutare le principali criticità e necessità della popolazione seguita per consentire la migliore destinazione dei fondi ricevuti;

Considerati:

- l'esito degli avvisi pubblici per l'erogazione di buoni spesa in favore dei residenti in stato di bisogno economico a causa dell'emergenza COVID-19 emessi, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri n.658 del 29.03.2020, attraverso le ordinanze sindacali n. 9/2020 e n. 18/2020;

- la realtà economica locale;

- le domande pervenute in relazione al bando affitti regionale riferite agli anni 2019 e 2020;

- l'ammontare delle risorse pervenute ai sensi del D.M. 24 giugno 2021, a titolo di risorse urgenti di solidarietà alimentare, giusto allegato 1 al decreto e in applicazione dell'art. 53 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, in legge 23 luglio 2021, n. 106, che assegna al Comune di Casalborgone la somma pari ad € 7.855,27;

DISPONE

1) di prendere atto che con l'art. 53 c. 1 del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 si assegnava al Comune di Casalborgone la somma di € 7.855,27 per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

2) che le somme attualmente a disposizione (derivanti sia dal trasferimento statale di cui al p.to 1) pari ad un totale di € 7.855,27, oltre che alle eventuali donazioni di alcuni concittadini a sostegno dell'emergenza alimentare, possano essere utilizzate ai fini orientativi,, a seguito di valutazione congiunta con il C.I.S.S., come segue:

il valore delle provvidenze necessario a coprire il limite pro-capite di 160,00 € per spesa alimentare e/o per contributi per (in ordine di priorità) TARI / mensa scolastica / utenze / locazione / altre morosità), con possibilità di ulteriore riparto in caso non vengano assegnate tutte le risorse tenendo conto delle priorità nelle richieste del seguente elenco:

1. BORSE SPESA di generi alimentari non deperibili;
2. BUONI SPESA da utilizzare nei punti vendita convenzionati;
3. TARI 2021 o arretrata;
4. MENSE SCOLASTICHE ARRETRATE;
5. BOLLETTE UTENZE 2020/21;
6. CANONI DI LOCAZIONE 2020/21 o ALTRE MOROSITA';

Eventuali Buoni Spesa potranno essere utilizzati:

- presso gli esercizi commerciali aperti ed aderenti all'iniziativa solidarietà alimentare sul territorio del Comune di Casalborgone;
- presso esercizi commerciali appartenenti alla categoria grande distribuzione in territori limitrofi che garantiscono l'economicità, primo comune che risponde alle disposizioni, Chivasso;

4) di approvare l'avviso pubblico per l'erogazione di buoni spesa / rimborsi spese in favore dei residenti in stato di bisogno economico a causa dell'emergenza COVID-19 e di disporre la prenotazione dell'impegno di € 7.855,27 sulla missione 12 – programma 05 titolo I del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 – esercizio 2021;

5) di demandare ai Responsabili di Area, ciascuno per la parte di propria competenza, l'attuazione della presente ordinanza.

SI COMUNICHI

– mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'ente;

AVVERTE

- che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa -Finanziaria;
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte destinatari(art.29 del D.Lgs.02.07.2010,n.104)ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Casalborgone, lì 25.10.2021

IL SINDACO
F.to Francesco CAVALLERO